

## **REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 PER LA ASL N. 6 DEL MEDIO CAMPIDANO**

### **ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.

### **ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

La disciplina dell'incentivazione si applica al personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso la Asl n. 6 del Medio Campidano. Gli incentivi sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le seguenti attività indicate nell'allegato I.10 del citato art.45:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto;
- c) collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico (ove necessario).

La disciplina dell'incentivazione si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC).

In caso di appalti misti, come definiti dall'art. 14 del Codice, si applicano le norme del presente regolamento riferite all'attività prevalente (lavori, servizi o forniture) anche per le prestazioni non prevalenti, in quanto compatibili.

In base all'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, 4 della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

### **ART. 3. SOGGETTI INTERESSATI**

Sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

– **il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati** delle funzioni/attività elencate nel precedente art.2, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;

– **i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto**, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.

Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Nel rispetto dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 45 del Codice, la ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento non ricomprende il personale con qualifica dirigenziale, ad eccezione delle procedure per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) per il periodo 2023/2026, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs n.75/2017 così come previsto dall'art. 8 comma 5 del D.L. 13/2023 convertito in legge n.41/2023.

### **ART. 4 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO INCENTIVO**

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara o di negoziazione al netto dell'iva, in base alle diverse disposizioni previste dal presente regolamento per i lavori o per le forniture e

i servizi, in coerenza con quanto disposto dalla tabella A) allegata al presente regolamento.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, il calcolo dovrà essere fatto in maniera progressiva e quindi come somma delle cifre derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista per ogni scaglione e non applicando la percentuale relativa all'intero importo se quest'ultimo risulta eccedente il prima scaglione così come definita citata tabella A).

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste all'interno del quadro economico relativo all'appalto, accantonate nella sezione "somme a disposizione della stazione appaltante", alla voce "incentivi alle funzioni tecniche" ex art. 45 del D.lgs 36/2023" e sono da suddividere secondo le percentuali indicate tabella A) del presente regolamento.

Nel quadro economico dell'intervento devono essere ricompresi gli oneri relativi agli incentivi per le funzioni tecniche così come disciplinato dal presente regolamento, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

L'incentivo relativo alle attività tecniche è così ripartito:

- l'80% tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.45 del Codice e all'art.2 del presente Regolamento;

- il 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato dalle quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art.45 del Codice che vengono di seguito riepilogate:

- l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- una parte delle risorse di cui trattasi e' in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

L'erogazione degli incentivi è subordinata all'adozione dell'Atto di aggiudicazione della procedura di appalto nelle forme previste dall'art. 111 del Codice e pertanto nessun incentivo può essere erogato, per gli interventi per i quali non si sia addivenuto all'aggiudicazione.

Nell'ipotesi in cui l'appalto preveda opzioni (di proroga, di rinnovo, di estensione), l'accantonamento relativo a queste opzioni, non previsto nel quadro economico originario, dovrà essere riaggiornato in caso di effettivo esercizio dell'opzione; analogamente, qualora durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi apportate modificazioni ai sensi dell'art. 120 del Codice, che comportino aumento dei servizi, forniture, lavori, sull'aumento dovrà essere stanziata l'integrazione dell'accantonamento, che avrà effetto "ex tunc" su tutte le Attività, tenendo conto delle graduazioni sul valore totale previste dalle citate tabelle allegate.

L'importo dell'accantonamento di cui ai precedenti commi non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso d'asta offerto in sede di gara o di negoziazione.

Fatte salve eventuali responsabilità personali che in base alla normativa vigente applicabile possano determinare l'esclusione dalla ripartizione dell'accantonamento, per ogni opera o lavoro l'importo dell'accantonamento di cui ai precedenti commi è soggetto a riduzione al verificarsi di un aumento dei tempi di aggiudicazione indicati all'art.17 del Codice allegato I.3 che prevede le seguenti tempistiche:

- ove venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

- per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

Le riduzioni opereranno con le seguenti proporzioni:

- aumento sino al 10% dei tempi: riduzione del 5%
- aumento tra l'11% ed il 30%: riduzione del 10%
- aumento tra il 31 % e il 50%: riduzione del 30%
- aumento oltre il 50%: riduzione del 50%

In caso di affidamento diretto l'accantonamento e conseguentemente gli incentivi sono ridotti del 50% rispetto all'ordinario, fatto salva l'ulteriore limitazione prevista al successivo capoverso. Anche in questo caso l'erogazione dell'incentivo è subordinata all'individuazione del DEC o del Direttore Lavori e alla procedura effettuata esclusivamente tramite piattaforma telematica.

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00 al lordo di IVA;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 10.000,00 al lordo di IVA;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

Eventuali variazioni della composizione del gruppo di soggetti individuati come Titolari delle Attività ovvero Collaboratori, durante la realizzazione degli interventi, dovranno essere formalizzate con le stesse modalità e potranno avere effetto sulla ripartizione degli incentivi esclusivamente per le parti di Attività realizzate successivamente a tale variazione.

## **ART. 5 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE E DEI LORO COLLABORATORI**

Le Attività indicate nel comma 2 dell'art.45 del Codice, sono riportate nelle tabelle B) allegate al presente regolamento;

Per ciascuna Attività è prevista la relativa quota percentuale di ripartizione e la suddivisione tra il Titolare della Attività ed i suoi collaboratori, in coerenza con il comma 3 dell'art.45 del Codice; ove vengano individuati diversi nominativi (sia nel ruolo di titolare, come ad esempio per la verifica dei progetti, sia nel ruolo di collaboratori) la quota deve essere tra loro suddivisa.

Su proposta del RUP vengono nominativamente individuati da parte del Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento (lavori o servizi e forniture) i Titolari delle Attività indicate nel comma 2 dell'art. 45 del Codice.

Nella scelta e nomina dei soggetti per lo svolgimento delle funzioni si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) dei criteri di rotazione che dovranno assicurare il coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto;
- e) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

L'atto di individuazione deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

Ove le attività previste a carico dei collaboratori vengano espletate direttamente dal Titolare della Attività, a questo compete anche la relativa quota prevista per i collaboratori.

L'incarico di RUP è conferito anche quando si ricorra a sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza e a gare centralizzate tramite Azienda capofila, nelle forme, nei modi e dai soggetti previsti dall'ordinamento. In tali casi il Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento individuerà un RUP di esecuzione dello stesso che parteciperà alla corresponsione degli incentivi in funzione alle attività di competenza.

I dipendenti della Asl del Medio Campidano, che abbiano formalmente collaborato con i RUP ARES o di altre ASL del Sistema Sanitario Regionale (SSR) nello svolgimento in una o più delle attività indicate al precedente art.2 del Regolamento possono essere inclusi nei provvedimenti di liquidazione degli incentivi delle altre Aziende del SSR inclusa Ares Sardegna, se preventivamente autorizzati dalle aziende coinvolte.

## **ART.6 PROCEDURE BANDITE DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA, DA ARES O ALTRI ENTI AGGREGATORI**

Quando l'Asl n. 6 del Medio Campidano aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) corrisponde alla Centrale di Committenza o altro ente aggregatore la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.

In questo caso l'accantonamento di cui comma 2 dell'art. 45 del Codice viene destinato nella misura di un quarto alla Centrale di Committenza restando pertanto a disposizione nella misura di tre quarti; conseguentemente, in tale caso:

- le tabelle B) allegate al presente regolamento riportano cumulativamente nella misura massima del 60% (tre quarti di 80%) la ripartizione in favore del personale dell'ASL del Medio Campidano;
- viene determinata nella misura del 15% (tre quarti di 20%) la quota ASL del Medio Campidano di cui al comma 5 dell'art.45 del Codice restando il resto in favore della Centrale di Committenza

## **ART. 7 MODALITA' E TEMPISTICHE CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO**

La corresponsione dell'incentivo è disposta, su proposta del RUP, dal Direttore della Struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione della fornitura di beni, dei servizi, dei lavori, nel rispetto delle percentuali, delle quote e delle tempistiche indicate nelle tabelle A), B) e C) allegate al presente regolamento.

Il mancato avvio dei servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'aggiudicazione e che il mancato avvio o la mancata acquisizione non sia imputabile, in tutto o in parte, a evento doloso o colposo dei soggetti che hanno svolto le attività prodromiche, oggetto dell'incentivo.

La ripartizione dell'incentivo effettuata ex ante e l'attribuzione delle Attività nel ruolo di Titolare ovvero collaboratore non costituisce titolo per l'effettiva corresponsione dell'incentivo che risulta subordinata alla preventiva valutazione, da parte del RUP dell'intervento, dell'effettivo svolgimento delle attività relative alle funzioni tecniche attribuite. L'autorizzazione alla liquidazione rimane comunque in capo al Responsabile / Direttore della Struttura titolare dell'intervento cui si riferiscono gli incentivi.

È pertanto esplicitamente proibita la corresponsione di incentivi per parti del procedimento ancora da svolgere in quanto il RUP potrà proporre alla liquidazione solo attività effettivamente svolte.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai propri dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Azienda che non abbia titolo a percepire l'incentivo, ovvero rispetto alle quali non vi sia stato accertamento di effettivo svolgimento della prestazione, ovvero affidate a personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota di accantonamento di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice.

La prima corresponsione dell'incentivo ha luogo successivamente alla adozione formale del provvedimento di aggiudicazione/affidamento, in relazione alle attività già espletate, con atto del Responsabile/Direttore della struttura titolare dell'intervento che effettua la liquidazione su proposta del RUP; in quel momento si liquidano tutte le attività svolte fino ad allora, in base alle attività effettivamente espletate da ciascun attore del processo, nel rispetto di quanto indicato nelle allegate tabelle B).

La liquidazione di incentivi da parte del Direttore della Struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione della fornitura, del servizio o del lavoro, si considera a tutti gli effetti nulla, per la parte eccedente il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo, anche derivante da diverse amministrazioni, in relazione a ciascun dipendente, nel rispetto del comma 4 dell'art. 45 del Codice. Tale limite, ai sensi dello stesso comma 4 dell'art.45 del Codice, può essere aumentato del 15% dall'Amministrazione qualora gli appalti siano effettuati integralmente attraverso piattaforme informatiche, intendendo per essi quegli appalti in cui tutte le fasi della gara oggetto di incentivo sono totalmente gestite attraverso piattaforme informatiche dalla progettazione, alla raccolta del fabbisogno, compresa l'aggiudicazione e i controlli, e tutte le fasi del c.d. ciclo passivo (ordine elettronico NSO, ricezione documenti di trasporto e verifica fornitura/prestazione, liquidazione e pagamento fatture).

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art.45 del Codice; in quest'ottica, al fine di consentire la verifica della legittimità dell'aumento percentuale previsto, il RUP e il Direttore della Struttura competente attestano, sotto la propria responsabilità e in un unico Atto, che la procedura oggetto di incentivo è stata effettuata integralmente con i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.

## **ART.8 CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO A PERCEPIRE L'INCENTIVO**

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sull'accantonamento nei casi in cui:

- il dipendente sia incorso in una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C. P. P. , per uno dei reati tra quelli previsti dall'art. 94, del



Codice, in quanto possibile, ed in relazione alla procedura d'acquisizione di che trattasi;

- sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso d'aggiudicazione, o, in relazione ad essa, abbiano cagionato danno, anche d'immagine, all'Azienda, accertato con ogni mezzo; nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sull'accantonamento, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

Qualora si ipotizzi la possibilità del verificarsi di un caso tra quelli previsti dal comma precedente, la Direzione aziendale, di norma su proposta del direttore/responsabile della struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione o di altro responsabile di struttura cui sia assegnato il dipendente, se diverso, può disporre la sospensione dei pagamenti fino alla conclusione degli accertamenti/processi (in sede penale o amministrativa o civile o contabile).

Qualora disposizioni legislative sopravvenute modificano il quadro normativo di riferimento posto alla base del presente regolamento, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili (aggiornamento dinamico).

## **ART. 9 NORME FINALI E TRANSITORIE**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla Delibera del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano che lo approva e pertanto saranno assoggettate al presente Regolamento tutte le procedure di gara le cui autorizzazioni a contrarre siano adottate in data successiva alla Delibera di approvazione.

Le procedure di gara con autorizzazione a contrarre precedenti all'adozione del presente regolamento, saranno regolamentate, per competenza di applicazione, ai sensi dei precedenti Regolamenti approvati con Delibera del Direttore Generale della Asl di Sanluri n. 749 del 17.12.2015 e con Delibera ATS n.250 del 31.03.2021.

Non è prevista la retroattività del presente regolamento.

## TABELLA A

<b>LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>					
Importo valore dell' <b>AFFIDAMENTO</b> dell'Iva)		(al netto	Quota percentuale del valore dell'affidamento che determina la misura complessiva dell'incentivo	Quota percentuale erogabile al personale ex ART. 45 COMMA 3 del codice (80%)	Quota percentuale ex ART. 45 COMMA 5 del codice (20%)
<b>SCAGLIONI</b>					
1° scaglione	Zero	€ 1.000.000	2,00%	1,60%	0,40%
2° scaglione	€ 1.000.001	€ 3.000.000	1,80%	1,44 %	0,36%
3° scaglione	€ 3.000.001	€ 5.000.000	1,60%	1,28%	0,32%
4° scaglione	€ 5.000.001	€ 10.000.000	1,25%	1,00%	0,25%
5° scaglione	€ 10.000.001	€ 20.000.000	1,00%	0,80%	0,20%
6° scaglione	€ 20.000.001	oltre	0,30%	0,24%	0,06%

TABELLA B	LAVORI (PERCENTUALE DA APPLICARE SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA)			
	Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (ALLEGATO I.10 del Codice)	Ruolo titolare attività e attività dei collaboratori	% del totale del fondo da distribuire tra i dipendenti	
procedure autonome			adesione a iniziative di soggetti aggregatori (senza successivo rilancio competitivo)	scomposizione percentuale della quota tra le varie attività
verifica della spesa per investimento	responsabile del procedimento per le fasi di programmazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	2%	2%	65%
	collaborazione per raccolta dati sui fabbisogni e consistenza			10%
	collaborazione alla compilazione modulistica MIT			20%
	collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti			5%
responsabile unico del progetto	responsabile unico del progetto (RUP)	12%	10%	60%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)			40%
progettazione	responsabile del procedimento per la fase di progettazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	18%	10%	20%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di progettazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti			5%
	(in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP)			10%
	redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali			15%
	redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica			50%
	redazione del progetto esecutivo			
verifica del progetto ai fini della sua validazione	soggetti incaricati della verifica del progetto ai fini della sua validazione	4%	4%	90%
	collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti			10%
predisposizione dei documenti di gara	responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	10%	0%	60%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP)			40%
responsabile del procedimento per la fase di esecuzione	responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	10%	10%	60%
	struttura di supporto al RUP (art. 15 comma 6 del codice)			12%
	collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti			10%
	collaborazione per alimentazione anagrafiche			4%
	collaborazione alla efficiente gestione economica dell'intervento - attività di cespitazione			4%
	collaborazione su aspetti legali - contenzioso, precontenzioso			10%
direzione dell'esecuzione (o direttore dei lavori)	direttore dell'esecuzione del contratto (o direttore dei lavori)	18%	18%	50%
	collaboratori incaricati con funzioni di direttore operativo (o ispettori di cantiere)			20%
	collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti			5%
	misura, contabilità ed assistenza alle attività di collaudo o verifica			5%
	collaborazione su aspetti legali - contenzioso, precontenzioso			14%
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			10%
collaudo tecnico amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità, collaudo statico	collaudo tecnico amministrativo	6%	6%	25%
	certificazione della regolare esecuzione			25%
	verifica di conformità			25%
	collaudo statico (ove necessario)			25%

TABELLA B	SERVIZI E FORNITURE (PERCENTUALE DA APPLICARE SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA)			
	Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (ALLEGATO I.10 del Codice)	Ruolo titolare attività e attività dei collaboratori	% del totale del fondo da distribuire tra i dipendenti	
procedure autonome			adesione a iniziative di soggetti aggregatori (senza successivo rilancio competitivo)	scomposizione percentuale della quota tra le varie attività
		80%	60%	
immissione della spesa per investimenti	responsabile del procedimento per le fasi di programmazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)			65%
	collaborazione per raccolta dati sui fabbisogni e consistenza	2%	2%	10%
	collaborazione alla compilazione modulistica MIT			20%
	collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti			5%
responsabile unico del progetto	responsabile unico del progetto (RUP)			60%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	15%	10%	40%
progettazione	responsabile del procedimento per la fase di progettazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)			20%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di progettazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP)	9%	4%	5%
	redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali			10%
	redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica			15%
	redazione del progetto esecutivo			50%
	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione			
verifica del progetto ai fini della sua validazione	soggetti incaricati della verifica del progetto ai fini della sua validazione	2%	2%	90%
	collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti			10%
predisposizione dei documenti di gara	responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta al RUP)			60%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP)	10%	0%	40%
responsabile del procedimento per la fase di esecuzione	responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)			60%
	struttura di supporto al RUP (art. 15 comma 6 del codice)			12%
	collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti	20%	20%	10%
	collaborazione per alimentazione anagrafiche			4%
	collaborazione alla efficiente gestione economica dell'intervento - attività di cespitazione			4%
	collaborazione su aspetti legali - contenzioso, precontenzioso			10%
direzione dell'esecuzione (o direttore dei lavori)	direttore dell'esecuzione del contratto (o direttore dei lavori)			50%
	collaboratori incaricati con funzioni di direttore operativo (o ispettori di cantiere)			20%
	collaborazione in funzioni di segreteria predisposizione comunicazioni e atti	20%	20%	5%
	misura, contabilità ed assistenza alle attività di collaudo o verifica			5%
	collaborazione su aspetti legali - contenzioso, precontenzioso			10%
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			10%
collaudo tecnico amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità, collaudo statico	collaudo tecnico amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità	2%	2%	100%

<b>Tabella C</b> Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (ALLEGATO I.10 del Codice)	<b>DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE QUOTE DI            EROGAZIONE DELL'INCENTIVO</b>				
	<b>Aggiudicazione</b>	<b>Esecuzione            (in proporzione            SAL/forniture o            servizi affidati)</b>	<b>verifica di            conformità,            collaudo statico            (ove necessario)</b>	<b>conclusione</b>	<b>totale</b>
programmazione della spesa per investimenti	100%				100%
responsabile unico del progetto (senza centrale di committenza)	50%	40%		10%	100%
responsabile unico del progetto (con centrale di committenza)	25%	60%		15%	100%
progettazione	100%				100%
verifica del progetto ai fini della sua validazione	100%				100%
predisposizione dei documenti di gara (senza centrale di committenza)	100%				100%
responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (in assenza, la relativa quota spetta al RUP)		90%		10%	100%
direzione dell'esecuzione (o direzione lavori)		90%		10%	100%
verifica di conformità, collaudo statico (ove necessario)			100%		100%
collaudo tecnico amministrativo, regolare esecuzione				100%	